

**Dott. Mario Conte**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Giovanni Orso**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Rag. Pierluigi Martin**  
Consulente Aziendale

**Dott.ssa Paola Ongarato**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott.ssa Marta De Zen**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott.ssa Sara Martinazzo**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Michael Favrin**  
Esperto Contabile

**Dott.ssa Milena Liviero**  
Dottore Commercialista

## Circolare n. 2 / 2025

Castelfranco Veneto, 16 gennaio 2025

Spett.li

**CLIENTI**

### **Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta, delle spese di rappresentanza e delle spese per omaggi**

La Legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta, delle spese di rappresentanza e delle spese per omaggi, di cui con la presente si intende fornire un approfondimento.

Le disposizioni si applicano dal 01 gennaio 2025.

#### **OBLIGO DI TRACCIABILITA' DELLE SPESE DI TRASFERTA PER LE IMPRESE**

**Le spese** di trasferta e i rimborsi relativi a **vitto, alloggio, viaggio e trasporto** (*taxi, noleggio con conducente*. *Esclusi* trasporto effettuati con autoservizi pubblici di linea), **devono essere pagate con metodi tracciabili** al fine di:

- essere deducibili per l'impresa ai fini IRES/IRPEF e IRAP;
- essere NON imponibili per il dipendente ai fini dei redditi di lavoro.

#### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti:

- Versamento bancario o postale;
- Altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.L. 9.7.97 n. 241 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Alla luce di ciò, se il dipendente in trasferta anticipa le spese pagando in contanti, il rimborso in busta paga sarà tassato e soggetto a contributi per il dipendente stesso. Il dipendente incasserà una somma minore di quanto anticipato.

D'altro canto, la società NON potrà portare in deduzione le spese di trasferta.

**OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DELLE SPESE DI TRASFERTA PER I PROFESSIONISTI**

Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che il pagamento tramite mezzi tracciabili ne determina la deducibilità dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP di:

- spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto (taxi o noleggio con conducente), addebitate analiticamente al committente;
- rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.

**OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER OMAGGI PER LE IMPRESE**

Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19.11.2008 saranno deducibili:

- da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;
- dall'altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati.

**Spese di pubblicità e sponsorizzazione**

Tenuto conto che la Legge di Bilancio 2025 richiama solo l'art. 108 co. 2 del TUIR, la modifica NON dovrebbe interessare, attesa la loro diversa natura, né le spese di pubblicità, né quelle di sponsorizzazione, che quindi dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contanti.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse.

Distinti Saluti  
**Contecervi Srl-STP**